

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. I N. 8

PROPOSTE DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

PRESENTATE DALLA

GIUNTA DEL REGOLAMENTO

COMPOSTA

DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA Gronchi, *Presidente*,
e dei deputati Ambrosini, *Relatore*, Assennato, Carpano Maglioli, Corbino, Covelli, Dossetti,
Lucifredi, Preti, Resta, Taviani

Seduta dell'8 marzo 1950

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro delle misure destinate a rendere più agili e spediti i lavori parlamentari, la vostra Giunta ripropone all'approvazione della Camera l'articolo 13 bis, che prevede la convocazione della cosiddetta Conferenza dei Presidenti, composta, oltre che dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni permanenti e dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, con il compito di esaminare e concordare l'ordine dei lavori dell'Assemblea.

Come la Camera ricorda, già fin dal 15 novembre la Giunta del Regolamento avvertiva che un simile istituto funziona da tempo efficacemente nell'Assemblea Nazionale francese, e, d'altra parte, tutti sanno che, per iniziativa del nostro Presidente, di fatto una simile adunanza è stata parecchie volte convocata ed ha già servito al buon funzionamento della Assemblea.

Si tratta quindi di codificare una prassi, che ha già dato favorevoli risultati.

Alle adunanze della Conferenza sarà presente un rappresentante del Governo, ciò che precisa il carattere di coordinamento che il nuovo istituto vuole realizzare, non soltanto

fra i diversi organi e gruppi della Camera, ma anche fra la Camera stessa e il Governo.

La Conferenza inoltre potrà, su proposta del Presidente, approvata dalla Camera, essere convocata per « organizzare » una determinata discussione, nel senso di stabilire, di comune accordo, l'ordine degli interventi, il numero prevedibile delle sedute necessarie e la loro data. Nessuna nuova iscrizione potrà essere ammessa durante la discussione, salvo le dichiarazioni di voto.

Questo sistema, anch'esso sperimentato con favorevoli risultati in Francia, varrà anche ad evitare l'uso del mezzo drastico della chiusura, e pertanto deve essere considerato come diretto anche ad una maggiore tutela delle minoranze, dato che al voto sulla chiusura si sostituisce, in caso di discussione organizzata, l'accordo preventivo sulla durata della discussione.

* * *

Da più parti era stato chiesto alla Giunta del Regolamento di proporre una migliore disciplina delle norme contenute negli articoli 55 e 56 del Regolamento, al fine di porre

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

una remora efficace al ripetersi di quegli episodi dolorosi che negli ultimi tempi sono in verità, arrivati, con la frequenza e l'asprezza del linguaggio ingiurioso adoperato e le vie di fatto, ad un livello tale da mortificare e compromettere lo stesso spirito del regime democratico.

Indubbiamente il contrasto politico può anche svolgersi con asprezza; ma questa deve essere contenuta nei limiti consentiti dalla libertà e serietà della discussione. Bisogna evitare che degeneri in scambi di invettive, il cui contenuto offensivo superi i limiti della più accesa polemica e causi, peggio ancora, fatti che turbano il regolare svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Simili intemperanze e trascorsi feriscono il prestigio del Parlamento ed incidono sfavorevolmente sulla speditezza ed efficienza della sua attività. Il che deve essere evitato per la salvaguardia stessa del sistema rappresentativo.

Le norme in proposito contenute negli articoli 55 e 56 del Regolamento si sono dimostrate non del tutto adeguate. E perciò è da qualche tempo che il nostro Presidente, che è nel contempo Presidente della Camera e Presidente della Giunta del Regolamento, aveva proposto, richiamando il sistema del Regolamento dell'Assemblea Nazionale francese, le modifiche che dopo ripetuto esame la Giunta ha approvato a maggioranza proponendole alla vostra approvazione.

Il Regolamento francese è più preciso del nostro. Esso stabilisce che è pronunziata la censura contro ogni deputato che indirizzi ad uno o più colleghi « ingiurie, provocazioni o minacce ». Stabilisce altresì che è pronunziata censura, con esclusione temporanea dal Palazzo, contro ciascun deputato che « abbia fatto appello alla violenza » o che « si sia reso colpevole di oltraggio verso l'Assemblea o il suo Presidente », ovvero che « si sia reso colpevole di ingiurie, provocazioni o minacce verso il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, i membri del Governo o le Assemblee previste dalla Costituzione ».

Aggiunge il Regolamento francese che la censura con esclusione temporanea importa l'interdizione di ripresentarsi nel Palazzo fino allo spirare del 15° giorno di seduta successivo a quello in cui la sanzione è pronunziata, e che, in caso di rifiuto del deputato ad ubbidire all'ingiunzione del Presidente ad uscire dall'aula, l'esclusione si estende a 30 giorni di seduta.

Inoltre, sempre secondo il Regolamento francese, la censura semplice importa di diritto

la privazione di metà dell'indennità per un mese e la censura con esclusione temporanea importa di diritto la privazione di metà dell'indennità per due mesi (si noti che in Francia l'indennità è unica, non essendovi distinzione fra misura fissa mensile e diaria di presenza).

Nessuno può mettere in dubbio che il Parlamento francese sia uno dei Parlamenti più liberi e democratici di Europa e del mondo. Se esso ha accettato già da tempo questa disciplina, è segno da un lato che il bisogno di essa è stato sentito vivamente e dall'altro che non vi è alcuna contraddizione tra lo spirito altamente democratico del Parlamento e l'adozione di misure necessarie per mantenerne alto il prestigio.

Per tutte queste ragioni la Giunta del Regolamento — con ogni più precisa riserva di principio da parte dei rappresentanti i gruppi di minoranza — propone l'adozione di alcune modifiche agli articoli 55 e 56.

All'articolo 55 si propone di render più chiara la locuzione « turba l'ordine », distinguendo l'uso di un contegno tale da violare la libertà delle discussioni da un fatto che determini una menomazione dell'ordine.

Il primo caso può consistere, per esempio, nell'abuso di interruzioni o di altre manifestazioni esteriori tali da determinare un giustificato risentimento nell'oratore, o nel settore da cui egli parla. Il secondo è di carattere più generale, per cui meno facile riesce esemplificare.

In relazione, poi, alla minore gravità della sanzione del richiamo all'ordine, rispetto a quelle previste nell'articolo 56, si propone di dar facoltà al deputato richiamato all'ordine solo di dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, senza sottoporre al voto della Camera un'eventuale pretesa di respingere il richiamo del Presidente, che si tradurrebbe, del resto, ove fosse accolta, in una menomazione del prestigio del Presidente stesso.

Nell'articolo 56 si distinguono due ipotesi: la prima consiste nella proposta del Presidente di esclusione dall'Aula per il resto della seduta del deputato che ingiuri i colleghi o i membri del Governo. La seconda nella proposta del Presidente di infliggere la censura al deputato che faccia appello alla violenza o provochi tumulti o trascenda a minacce o a vie di fatto verso i colleghi o i membri del Governo, ovvero offenda il prestigio delle istituzioni o del Capo dello Stato.

La proposta del Presidente, come prevede l'attuale articolo 56, viene subito

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

messa ai voti, senza discussione né emendamenti, per alzata e seduta.

Alla censura consegue — a giudizio del Presidente — l'interdizione di comparire nell'Aula, o quella di comparire nel Palazzo della Camera, per un periodo da due a quindici giorni di seduta. In ambo i casi, conseguenza di diritto è la privazione di metà dell'indennità parlamentare, per un mese in caso di esclusione e per due mesi in caso di censura.

* * *

L'articolo 94 della Costituzione e l'articolo 131 del Regolamento dispongono che la mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo devono essere motivate e votate per appello nominale.

In questo particolare tipo di discussione, per cui Costituzione e Regolamento definiscono la natura del documento parlamentare che deve concluderlo, sembra inopportuno ammettere la presentazione di ordini del giorno di carattere particolaristico. Si tratta di votare la fiducia o la sfiducia, vale a dire di

emettere un giudizio complessivo sull'intera politica generale del Governo. Lo svolgimento e la votazione di ordini del giorno inerenti a problemi particolari (che meglio possono trovar posto nella discussione dei bilanci o di leggi speciali) sembra antitetica con la natura stessa della discussione sulla fiducia o sfiducia, di cui non costituirebbero un corollario logico, bensì una superflua appendice.

Già la Camera, nelle sedute del 10 e 14 febbraio, accogliendo un suggerimento del suo Presidente, ha dimostrato (attraverso la rinuncia a svolgere o a far votare alcuni ordini del giorno presentati) di aderire a questo concetto. Si tratta ora di fissarlo in una norma regolamentare che la vostra Giunta vi propone di formulare nei seguenti termini, come un'aggiunta all'articolo 131:

« Non è consentita la presentazione di ordini del giorno ».

La maggioranza della Giunta confida che le sue proposte avranno il suffragio della Camera.

AMBROSINI, *Relatore*.

MODIFICAZIONI PROPOSTE

ART. 13-bis.

Il Presidente convoca, ogni qual volta lo ritenga utile, l'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni permanenti ed i Presidenti dei Gruppi parlamentari per esaminare l'ordine dei lavori dell'Assemblea. Il Governo è informato dal Presidente del giorno e dell'ora della conferenza per farvi assistere un suo rappresentante.

Nella seduta successiva alla riunione, il Presidente comunica gli accordi intervenuti all'Assemblea.

Dopo il terzo giorno dall'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno, la Camera può, su proposta del Presidente, deliberare — con la procedura dell'articolo 79 — di organizzare la discussione. In tal caso il Presidente indice la riunione di cui al primo comma per stabilire, sentiti gli iscritti non rappresentati da un gruppo politico, l'ordine degli interventi secondo le norme degli articoli 70 e 83, nonché il numero prevedibile delle sedute necessarie e la loro data. Nessuna nuova iscrizione potrà essere ammessa du-

rante la discussione, restando salve le dichiarazioni di voto.

Restano fermi tutti i poteri del Presidente per assicurare, a norma dell'articolo 10, il buon andamento dei lavori della Camera.

ART. 55.

Sostituire:

Se un deputato pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni, o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama nominandolo.

Ciascun deputato che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, avrà la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

ART. 56.

Sostituire, al 1° e 2° comma:

Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero — nei casi più gravi — anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta, se un deputato ricorre ad ingiurie contro uno o più colleghi o membri del Governo.

Il Presidente può proporre la censura con interdizione di comparire nell'Aula, o anche nel Palazzo della Camera, per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, od offende il prestigio delle istituzioni o del Capo dello Stato.

Udite le spiegazioni del deputato, la proposta del Presidente sarà subito messa ai voti, senza discussione né emendamenti, per alzata e seduta.

L'esclusione per la seduta importa di diritto la privazione di metà dell'indennità per un mese, la censura, con esclusione da due a quindici giorni, la perdita di metà dell'indennità per due mesi.

ART. 131.

Aggiungere:

Non è consentita la presentazione di ordini del giorno.